



Portale R.E.N.T.Ri

Attivo

dall'8 Novembre 2023

Certifico Srl

ID 13228 | 07.06.2025

R.E.N.T.Ri Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

Update 07.06.2025

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 iscrizione per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti.

Update 24.02.2025

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (*) iscrizione per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18.

Update 07.11.2023

Dall'8 novembre è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it)

Update 07.06.2025

Publicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il [Decreto 4 aprile 2023 n. 59](#) - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». **Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023**

Abrogazioni dal 13 febbraio 2025: sono abrogati il [decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145](#) e il [decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148](#)

Dal 15 giugno 2023, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

- **a decorrere dal 14 aprile 2025 (*)**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
- **a decorrere dal 14 agosto 2025**, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- **a decorrere dal 13 febbraio 2026**, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

(*) [Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 Milleproroghe 2025](#)

"[...] il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni."

Tabella scadenze RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 14 aprile 2025 (*) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

(*) [Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 Milleproroghe 2025](#)

"[...] il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni."

Update 31.03.2021

Il [Dlgs settembre 2020 n. 116](#), pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la parte IV del [Dlgs 152/2006](#).

L'art. 188-bis del [Dlgs 152/2006](#), nell'attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:

La Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.


Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

I decreti attuativi previsti dall'Art. 188-bis sono in fase di predisposizione, e serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.

Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente con il supporto dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ha avviato la realizzazione di un prototipo finalizzato a verificare la funzionalità e la fruibilità di un modello di Registro Elettronico Nazionale.

In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.

Timeline prototipo



Fonte: R.E.N.T.Ri

Testo consolidato



[Decreto 4 aprile 2023 n. 59](#)

[Regolamento Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti - RENTRI](#)

Testo del Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.126 del 31.05.2023) - **In vigore dal 15 giugno 2023.**

[Vedi](#)

Portale RENTRI



[Vedi](#)

Fonti:

Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202
Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI
Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI
Direttiva 2008/98/CE
Direttiva 94/62/CE
Decreto 8 aprile 2008
TUA | Testo Unico Ambiente

Collegati

Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202
Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI
Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI
Direttiva 2008/98/CE
Direttiva 94/62/CE
Decreto 8 aprile 2008
TUA | Testo Unico Ambiente

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	07.06.2025	Aggiornate scadenze
0.0	08.11.2023	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
ID 13228 | 07.06.2025
Permalink: <https://www.certifico.com/id/13228>
[Policy](#)

